

**DICHIARAZIONE e INTERROGAZIONE DEL GRUPPO DI MINORANZA SULLA PROPOSTA DI DELIBERA DEL
CONSIGLIO COMUNALE n.146 del 17/10/2019, posta al punto 3 dell'O.d.G. nel Consiglio Comunale
convocato in seduta straordinaria il 25 Novembre 2019 ..**

**IL GRUPPO DI MINORANZA PRESENTA LA SEGUENTE DICHIARAZIONE E INTERROGAZIONE
con richiesta al Segretario che venga acquisita nel verbale della seduta**

Nella proposta in oggetto si chiede al Consiglio Comunale di approvare il rinnovo per cinque anni del Servizio di Tesoreria Comunale affidato, a seguito di gara di evidenza pubblica, alla Banca di Credito Cooperativo di Roma il 12/10/2015 e che scadrà il 31/12/2019.

Il gruppo di minoranza ritiene la proposta di delibera in oggetto, relativa a 'Affidamento servizio di Tesoreria per gli anni 2020-2025 - Rinnovo Convenzione', irricevibile per almeno tre motivi:

1. La legittimità e correttezza amministrativa dell'atto
2. La possibilità che tale atto arrechi un danno patrimoniale al Comune
3. L'opportunità e trasparenza nella formulazione della proposta

1. Illegittimità dell'atto amministrativo

La proposta di rinnovo richiama la possibilità data dall'art. 210 del D.Lgs. n.267/2000 e ss.mm.ii che recita che *'il servizio di tesoreria può essere rinnovato, se ricorrono i presupposti di legge, per non più di una sola volta'*.

Viene richiamato in supporto, sempre nelle premesse della proposta, il parere n.855/2016 del Consiglio di Stato, nonché la sentenza del Consiglio di Stato 3580/2013 nella quale il Consiglio afferma che la facoltà di rinnovo è ammissibile, alle medesime condizioni e per un tempo determinato e limitato, quando la stessa sia *'prevista ab origine'* ovvero sia stata prevista nel contratto originariamente messo a bando con evidenza pubblica, ma dice anche che venga *'esercitata in modo espresso e con adeguata motivazione'*.

In realtà, il Gruppo di minoranza rileva che i dispositivi normativi citati nella delibera proposta oggi al Consiglio comunale sono parziali e stravolti rispetto al quadro normativo e giurisprudenziale di riferimento vigente. Difatti, per la possibilità di rinnovo dei contratti della PA, ad oggi, non è elemento sufficiente il fatto che lo stesso fosse previsto nel contratto originario.

È appena il caso di accennare, perché probabilmente non vi è noto, che la previsione normativa citata nella proposta di delibera è stata oggetto di una **procedura di infrazione da parte della Commissione europea** (n. 2110/2003), poiché consentirebbe alle stazioni appaltanti di affidare, in modo diretto e senza procedura concorsuale, nuovi appalti di servizi e forniture, in violazione del diritto comunitario. Di conseguenza, lo Stato italiano, con l'art. 23 della legge 28 aprile 2005, n. 62 (comunitaria 2004), ne ha disposto l'**abrogazione**, sancendo il divieto generalizzato di proroghe o rinnovi, taciti o espressi.

Rileva a tal proposito l'ANAC, in un caso analogo al nostro, con Deliberazione n. 21 Adunanza del 9 febbraio 2011, che *'Il fondamento legislativo dell'art. 210 del Testo Unico che prevede che "Qualora ricorrano le condizioni di legge, l'ente può procedere, per non più di una volta, al rinnovo del contratto di tesoreria nei confronti del medesimo soggetto" deve essere ricercato nell'art. 6, comma 2, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, come modificato dall'art. 44 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, che regolava l'istituto del rinnovo espresso dei contratti pubblici, che al comma 2 recita: 'Entro tre mesi dalla scadenza dei contratti, le amministrazioni accertano la sussistenza di ragioni di convenienza e di pubblico interesse per la rinnovazione dei contratti medesimi e, ove verificata detta sussistenza, comunicano al contraente la volontà di procedere alla rinnovazione'*.

Pertanto, come chiarito dalla Sentenza del Consiglio di Stato del 24/11/2011 n.6194, ad oggi: E' vero che la giurisprudenza ha distinto l'ipotesi in cui la possibilità di proroga non sia stata espressamente indicata nella lex specialis, da quella in cui il bando contempra detta eventualità, facendone discendere la possibilità che le amministrazioni **motivatamente dispongano la proroga dei rapporti in corso**. Sennonché, costituisce principio consolidato quello secondo cui, anche laddove una tal previsione sia contenuta nella lex specialis, essa potrebbe consentire una **limitata deroga al principio del divieto di rinnovo, purché l'amministrazione, con puntuale motivazione, dia conto degli elementi che conducono a disattendere il principio generale**.

A noi sembra che alcuna analisi sia stata svolta, né nei tempi né nella sostanza, per fornire a questo Consiglio, e quindi alla cittadinanza, adeguate motivazioni di **convenienza riguardo al rinnovo del contratto**, che non si limitassero alla sola condizione, espressa in proposta di delibera, del puntuale e corretto svolgimento dell'incarico fino ad oggi svolto da parte del concessionario BCC di Roma, assunto, quest'ultimo, sul quale non abbiamo motivi di disapprovo.

Per questi motivi riteniamo la proposta di delibera illegittima sotto un profilo amministrativo.

2. Danno patrimoniale all'ENTE

È fin troppo ovvio osservare che il contratto di cui oggi si prevede il rinnovo fu fatto nel 2015, in un momento storico che, purtroppo, a seguito degli eventi sismici del 2016, è profondamente mutato. Allora furono stabilite condizioni di contratto che fornivano elementi base delle offerte di gara, basate su una attività economica finanziaria dell'Ente profondamente diversa dalla attuale. A titolo puramente esemplificativo, il movimento di denaro è passato dai 5/6 milioni di euro l'anno a qualche decina di milioni, e si dovrebbe tener conto dei numerosi impegni ulteriori, fuori dalla attività ordinaria, cui oggi il Comune deve fare fronte per l'attuazione delle direttive della protezione civile, come il pagamento del cas, le anticipazioni per le urgenze, le messe in sicurezza e le opere di emergenza. Inoltre, dopo il terremoto è stata avviata la raccolta di fondi da donazioni pubbliche e private, donazioni i cui relativi conti correnti sono aperti presso lo stesso Istituto, e il trasferimento di tali fondi in attuazione dei regolamenti presso la tesoreria, costituiscono ulteriori elementi di movimentazione e di giacenza fruttifera che prima non c'erano. Anche nuove e migliori condizioni per la gestione stessa di detti conti correnti, che pur non essendo strettamente rientranti nel servizio di tesoreria, avrebbero potuto rappresentare un ulteriore elemento di risparmio, da inserire nel disciplinare di gara. Quindi le condizioni sono mutate totalmente sia nel numero delle transazioni (e quindi delle relative commissioni bancarie), che negli importi di giacenze medie e anticipazioni (che incidono quindi sulla negoziabilità di saggi di interesse). Tale breve analisi evidenzia che la necessità e la possibilità di ottenere nuove e migliori condizioni contrattuali è fatto ineludibile, se si vogliono fare gli interessi dell'Ente che si amministra.

Non pare in alcun modo evidente, invece, che ci sia stata una analisi dettagliata dell'attuale contesto economico-finanziario dell'Ente, atto a comparare le vecchie condizioni di contratto rispetto a quelle oggi ottenibili a seguito del mutato scenario post sisma, né è stata considerata l'introduzione e/o l'implementazione tecnica e tecnologica dei servizi che potrebbero essere oggetto di offerta degli operatori di mercato interessati al servizio.

Riteniamo pertanto, che la mancata valutazione di nuove e migliori condizioni e il semplice e asettico rinnovo del contratto esistente a condizioni esistenti in un momento storico totalmente diverso dal presente possano causare un danno patrimoniale all'Ente per non aver scelto la strada di miglior risultato economico nella concessione del servizio.

3. Opportunità e conflitto di interesse

Inutile negare per quanto evidente sia, che la situazione creatasi con una proposta 'forzata' e sommaria di rinnovo del contratto esistente con la BCC di Roma, mette in risalto una problematica insita nella

maggioranza fin dal suo insediamento, già oggetto di rilievo da parte di cittadini e oggi emersa nella sua complessità.

Pur non mettendo in nessun modo in discussione le indubbe doti di onestà e professionalità del consigliere Valeri, non possiamo non evidenziare l'ambiguità del suo duplice ruolo. Da un lato, funzionario della BCC di Roma, peraltro in servizio nell'agenzia di Amatrice dove viene svolto il servizio di tesoreria e la gestione dei conti correnti delle donazioni, e quindi 'per contratto' obbligato a svolgere il suo lavoro nell'interesse del datore di lavoro (la banca), dall'altro 'per mandato' teso a valutare atti nell'interesse dell'amministrazione (Il Comune), peraltro addirittura come delegato al bilancio per delega conferitagli con Determina del Sindaco. Senza entrare nel dettaglio delle leggi e regolamenti in materia di conflitto di interesse, sul divieto di svolgere attività pubblica e privata nel caso di rapporti con la pubblica amministrazione, né entrando nel merito del codice deontologico della stessa BCC di Roma, che mira ad evitare circostanze come queste, aspetti che saranno approfonditi se necessari, riteniamo che anche solo per motivi di opportunità e trasparenza nei confronti dei cittadini debba essere evitato qualsiasi possibilità di interferenza tra l'attività pubblica e il ruolo privato del consigliere Valeri.

Riteniamo pertanto che tale occasione ha evidenziato la necessità che su questo aspetto di possibile conflitto di interesse, il consigliere Valeri debba prendere una posizione univoca e chiara e che la maggioranza, nel prenderne atto, disponga quanto opportuno per garantire trasparenza e assoluta certezza di indipendenza.

Conclusioni e richieste

Pertanto, stante le motivazioni di cui sopra, il Gruppo di minoranza, nel preannunciare il proprio voto contrario alla proposta della delibera in oggetto

DICHIARA

Che a giudizio del Gruppo di minoranza sarebbe stato opportuno procedere all'assegnazione del servizio di tesoreria attraverso un bando di evidenza pubblica al fine di raggiungere il miglior risultato economico e le migliori condizioni, sulla base della nuova situazione venutasi a creare dopo il terremoto, garantendo così nel contempo le migliori garanzie di trasparenza e libera concorrenza.

Inoltre, per quanto sopra esposto, stante l'evidenza del possibile conflitto di interesse tra l'attività politica e lavorativa del consigliere Valeri, al fine di garantire la trasparenza dell'attività della amministrazione, il Gruppo di minoranza

PRESENTA LA SEGUENTE INTERROGAZIONE AL SINDACO E ALLA GIUNTA

con richiesta al Segretario che venga acquisita al protocollo dall'Ente

di voler riferire al primo consiglio utile, da convocarsi entro 30 giorni dalla presente, ai sensi degli articoli 10 e 11 del Regolamento comunale per il funzionamento del Consiglio:

INTERROGAZIONE

- 1) quali accorgimenti ritengono , il Sindaco e la Giunta, di adottare per garantire all'Ente assoluta trasparenza e indipendenza necessaria, riguardo l'attività pubblica ed il ruolo privato del Consigliere Valeri, da un lato, funzionario della BCC di Roma, peraltro in servizio nell'agenzia di Amatrice dove viene svolto il servizio di tesoreria, e quindi 'per contratto' obbligato a svolgere il suo lavoro nell'interesse del datore di lavoro (la banca), dall'altro 'per mandato' teso a valutare atti nell'interesse dell'amministrazione (Il Comune), peraltro addirittura come delegato al bilancio per delega conferitagli con Determina del Sindaco?
- 2) Ritengono, il Sindaco e la Giunta, voler revocare al consigliere Valeri ogni delega in materie che possano influire o avere effetti economici o finanziari nel rapporto tra l'Ente e la Banca BCC Roma?

Amatrice, 29 novembre 2019

I CONSIGLIERI DI MINORANZA - LISTA PER AMATRICE E LE SUE FRAZIONI

Giorgio Cortellesi

Filippo Palombini

Roberto Serafini

Handwritten signatures of the council members, including Giorgio Cortellesi, Filippo Palombini, and Roberto Serafini, written in black ink over the printed names.

